

Alegato 3 - INFORMATIVA CIRCA LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO A TUTELA DELLA PERSONA IN STATO DI INCAPACITA' NATURALE

Incapacità naturale (art. 428 c.c.): è la condizione di chi, non essendo stato dichiarato interdetto, si trova in stato di incapacità di intendere o di volere per qualsiasi causa, anche transitoria nel momento in cui stipula un negozio giuridico.

All'incapacità naturale corrisponde una **situazione di fatto** in cui il soggetto, per le più svariate cause, non si trova in condizione di **intendere o di volere** (ubriachezza, follia, delirio).

La capacità di intendere e di volere deve essere rapportata in concreto al singolo atto.

L'incapacità naturale può essere **permanente o transitoria**, in dipendenza del fatto che duri o passi la situazione psicofisica che la determina.

Art. 428 c.c. atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere. - Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.

a) l'incapacità naturale presuppone quindi uno stato di mente tale da non consentire al soggetto di valutare pienamente le conseguenze dell'azione che sta compiendo, oppure di non essere in grado di esprimere con coscienza e liberamente la propria volontà. Non occorre una vera infermità di mente, ma è sufficiente anche un transitorio perturbamento psichico, quale quello prodotto da ubriachezza, stupefazione, febbre elevata, suggestione, ecc.

b) alcuni atti, come il matrimonio (art. 120 c.c.), il testamento (art. 591 c.c.) e la donazione (art. 775 c.c.) sono annullabili automaticamente dimostrando lo stato di incapacità di intendere e di volere a prescindere dal grave pregiudizio derivatone al loro autore.

c) per i contratti l'annullamento è subordinato alla malafede dell'altro contraente, malafede ipotizzabile non solo dalla evidenza dello stato d'incapacità, quanto dalla qualità del contratto e dagli anomali ed eccessivi vantaggi che derivano dalla stipula del contratto medesimo.

In relazione alla sottoscrizione di un consenso informato per la somministrazione di cure, trattamenti e per l'utilizzo di mezzi di protezione fisica, Regione Lombardia con la dgr 1765/2014, in rispetto del principio di autodeterminazione della persona, prescrive che questo possa essere reso unicamente dall'interessato o da altra persona giuridicamente valida.

Il parente quindi se non tutore o amministratore di sostegno, non ha alcuna competenza giuridica. In caso di persona non giuridicamente riconosciuta come incapace di intendere e di volere, ma con una incapacità naturale, la responsabilità ultima di attuare o no la pratica sanitaria è del medico che dovrà cercare come buona prassi la condivisione dei familiari e/o avvertire l'autorità giudiziaria della decisione.

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Il legislatore italiano, dopo un lungo *iter*, con la **legge n.6 del 9 gennaio 2004** ha introdotto nel codice civile (titolo XII) la tanto attesa disciplina delle misure di protezione dei soggetti privi, in tutto o in parte, di autonomia, prevedendo la figura dell'**Amministrazione di Sostegno**.

Si tratta di un nuovo istituto concepito per aiutare chi convive con una disabilità psichica, fisica, o con entrambe, finalizzato a

permettergli la piena realizzazione dei diritti di integrazione sociale garantiti dalla Costituzione.

L'Amministrazione di Sostegno si propone di essere uno strumento in grado di *".. tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente"*.

La nuova legge non solo appare più appropriata nei molti casi in cui il soggetto è incapace di provvedere a se stesso e ai suoi interessi pur senza versare in uno stato di infermità mentale.

CHI PUO' PRESENTARE IL RICORSO (richiesta) PER LA NOMINA?

- La persona stessa in difficoltà (il beneficiario);
- Il coniuge che non sia separato legalmente;
- I parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli/sorelle, nonni, zii, nipoti..);
- Gli affini entro il secondo grado (suoceri, genero/nuora, cognati);
- Il Pubblico Ministero, a seguito di segnalazioni provenienti dai Servizi territoriali;
- Il Responsabile dei Servizi sociosanitari che hanno in carico o in cura il beneficiario;
- Il tutore o il curatore, con la richiesta di revoca dell'interdizione o inabilitazione.

COME SI ATTIVA LA RICHIESTA DI NOMINA

- La richiesta si effettua con un ricorso da depositare presso la cancelleria del Giudice Tutelare del luogo dove il beneficiario vive, cioè dove si ha la residenza o il domicilio, che può anche essere il luogo di cura (es. RSA);
- La richiesta può essere fatta in carta libera, anche senza l'assistenza di un avvocato, utilizzando come modello l'apposita modulistica da ritirare in Tribunale.

L'UDIENZA

- Il Giudice tutelare con decreto fissa l'udienza in cui verrà esaminato il soggetto per il quale si chiede l'amministratore di sostegno. La cancelleria provvede a notificare il decreto di fissazione dell'udienza al beneficiario e alla persona che ha presentato il ricorso, che dovrà provvedere ad informare gli altri parenti stretti.
- Durante l'udienza il Giudice Tutelare esaminerà la persona ed effettuerà tutti gli accertamenti che riterrà utili per conoscere le limitazioni nella capacità di agire del soggetto e ciò di cui ha bisogno, può anche nominare un amministratore di sostegno provvisorio qualora vi sia l'urgenza di provvedere a qualcosa.

NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

- Completata l'istruttoria il Giudice Tutelare emetterà il Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, che potrà essere a tempo determinato o indeterminato a seconda della patologia della persona;
- L'amministratore di sostegno svolgerà i compiti indicati nel decreto di nomina dando conto, ogni anno, al Giudice Tutelare del suo operato e fornendo tutta la documentazione comprovante le sue scelte.
- Il Giudice Tutelare provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno normalmente entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIU'

LA CAPACITÀ GIURIDICA, LA CAPACITÀ DI AGIRE E LA CAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE

La comprensione delle misure di protezione dei soggetti privi, in tutto o in parte, di autonomia presuppone la conoscenza dei concetti di capacità giuridica, capacità di agire e capacità di intendere e volere.

- **La capacità giuridica**, o capacità di diritto, è l'attitudine ad essere titolare di diritti e di doveri. La personalità giuridica in atteggiamento recettivo; si acquista, al momento della nascita (art. 1 cod. civ.) e accompagna l'individuo durante tutta la sua esistenza. tutti gli uomini è riconosciuta la piena capacità mentre le persone giuridiche hanno una capacità limitata.
- **La capacità di agire** consiste nella possibilità di compiere atti giuridici ritenuti validi dall'ordinamento: è l'attitudine a creare, modificare, estinguere validamente rapporti giuridici. Con la maggiore età (18 anni) si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa (art. 2 cod. civ.).

Per rispondere delle conseguenze degli atti illeciti non si fa questione di una particolare capacità di agire stabilita per legge: è sufficiente, e necessaria, la concreta **capacità di intendere e volere** che normalmente si acquista prima della maggiore età.

Di massima, le cause di esclusione e/o limitazione della capacità di agire sono individuate dalla minore età, dall'interdizione e dall'inabilitazione.

Tuttavia il codice civile contempla ipotesi di acquisto parziale della capacità di agire anche in relazione ad un'età differente da quella, normativamente prevista, dei diciotto anni.

Gli istituti dell'amministrazione di sostegno, dell'interdizione e dell'inabilitazione intervengono solo sulla capacità di agire, non sulla capacità giuridica che, come sopra accennato, è connotata

alla persona umana.

INTERDIZIONE E INABILITAZIONE IN RAPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

La disciplina dell'**interdizione** si trova negli articoli 414 e ss. Del codice civile, mentre per il percorso processuale valgono le disposizioni di cui agli articoli 712 e seguenti del codice di

procedura civile.

Essa costituisce la misura più impattante. Viene applicata solo quando esiste una condizione di infermità assoluta e vede conseguire la limitazione completa della capacità di agire. L'istituto dell'interdizione è imperniato più che sul soggetto debole da tutelare, sulla protezione del suo patrimonio. La sentenza di interdizione può essere pronunciata nei confronti di coloro che si trovano abitualmente in uno stato d'infermità mentale che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi; l'interdizione, così come l'inabilitazione, può essere promossa dagli stessi interessati, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore, o dal pubblico ministero.

All'interdetto viene nominato un tutore (affiancato, in caso di conflitto d'interessi, da un protutore) individuato preferibilmente nella persona con migliori capacità e disponibilità a svolgere l'incarico.

Il tutore ha la cura della persona interdetta, la rappresenta in tutti gli atti e ne amministra i beni.

La misura dell'interdizione diventa quindi un rimedio limitato ai casi in cui l'amministrazione di sostegno, sia «*inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario*». Come precisa l'art.413, 4° co., in tali casi, e solo in tali casi, il Giudice Tutelare dichiara la cessazione dell'amministrazione informando, se del caso, il Pubblico Ministero perché promuova l'inabilitazione o l'interdizione.

L'inabilitazione costituisce una soluzione "intermedia", che presuppone una condizione di infermità parziale o situazioni sociali-sanitarie di tale entità da poter compromettere gli interessi della persona.

La disciplina di riferimento è rinvenibile negli articoli 415 e seguenti del codice civile.

Possono risultare destinatari di inabilitazione l'infermo di mente maggiorenne, le cui condizioni psichiche e/o cliniche non sono così critiche da far luogo all'interdizione.

Altri destinatari possono essere i soggetti che per prodigalità, uso di bevande alcoliche, o narcotici possano mettere loro stessi o la loro famiglia in pericolo di gravi pregiudizi economici.

Altro caso è quello del sordomuto o del cieco dalla nascita o dall'infanzia, se i medesimi non hanno ricevuto un'educazione appropriata. Nel caso dell'inabilitazione, la limitazione della capacità legale è relativa; all'inabilitato viene nominato un curatore che svolge un controllo su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, i quali per essere validi debbono essere compiuti con il suo consenso e necessitano di un procedimento di autorizzazione da parte del Giudice Tutelare.

Non è invece sottoposto a controllo del curatore lo svolgimento di atti di ordinaria amministrazione, che l'inabilitato ha la facoltà di compiere da solo.

Come per l'interdizione, anche nell'inabilitazione il codice incentra la tutela soprattutto sugli aspetti patrimoniali.

DISTINZIONE TRA L'INTERDIZIONE, L'INABILITAZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

La differenza è stata così tratteggiata: *«A differenza dell'interdizione, l'amministrazione di sostegno non prevede l'amputazione indiscriminata delle facoltà e delle libertà della persona, ma un intervento mirato, calibrato sulle effettive esigenze del soggetto debole.*

A differenza dell'inabilitazione, l'amministrazione di sostegno non comporta una protezione dal solo punto di vista patrimoniale, ma anche dal punto di vista personale. È noto, infatti, che il curatore dell'inabilitato, a dispetto del nome, non ha compiti di cura personale, ma soltanto funzioni di assistenza nel compimento degli atti patrimoniali di straordinaria amministrazione.

L'amministratore di sostegno, invece, al pari del tutore, ha (o, meglio, può avere, se ciò sia disposto nel provvedimento di nomina) la cura della persona (e quindi, in senso tecnico il potere-dovere di: 1) proporre e scegliere la collocazione abitativa del beneficiario;

2) elaborare per il beneficiario un progetto di vita;

3) esprimere il consenso informato ai trattamenti diagnostici o terapeutici.

Sebbene, infatti, l'art. 411, 1° co., introdotto dalla L. 9.1.2004, n. 6 non richiami l'art. 357 (che indica, tra i compiti del tutore, oltre a quelli di rappresentanza e di amministrazione anche quello di cura), il potere-dovere di cura dell'amministratore nei confronti del beneficiario si evince, testualmente, dall'art. 405, 4° co., che prevede, tra i provvedimenti urgenti da assumersi nell'interesse della persona debole, quelli relativi alla cura della stessa, dall'art.

408, a mente del quale la scelta dell'amministratore avviene "con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario", dall'art. 405, 5° co., n. 6, che prevede che

l'amministratore debba periodicamente riferire al giudice tutelare circa "le condizioni di vita personale e sociale" del beneficiario».

Ai fini dell'accertamento dei presupposti soggettivi dell'amministrazione di sostegno, decisivo sarà, di volta in volta, il riscontro delle difficoltà effettive della persona impossibilitata a muoversi nella vita quotidiana.

Il testo dell'art. 414 ricalca quella concezione di "salute" fisica o psichica, su cui da anni insiste l'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo la quale non è in salute chi non riesce a fare le

cose giornaliere a reggere le incombenze sociali di cui avrebbe bisogno per ottimizzare il suo livello di benessere.

Il legislatore stabilisce la facoltatività della nomina dell'amministratore di sostegno in tutti quei casi nei quali una persona, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, sia impossibilitata, in tutto o in parte, a provvedere in modo compiuto ai propri interessi.

L'amministratore di sostegno è chiamato **non a sostituire, ma ad assistere e curare** la persona, in un contesto di garanzie offerte dalla funzione del Giudice Tutelare che interviene qui in modo

semplificato, dinamico, flessibile e con carattere di ordinaria gratuità.

Il principio che ispira la legge, di limitare il meno possibile la capacità di agire del beneficiario, è attuato grazie alla previsione

contenuta nell'art. 405, 5° co., n. 4, del Codice Civile laddove, nel

decreto di nomina dell'ADS, è prevista:

- l'indicazione dei singoli *«atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno»*;
- come anche, l'indicazione degli atti che l'amministratore di sostegno *«ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario»* (art. 405, 5° co., n. 3);

La normativa introdotta nell'ordinamento appare quindi flessibile e adattabile caso per caso da parte del giudice tutelare alle varie e mutevoli esigenze di protezione dell'infermo.

Rispetto al passato, inoltre, la **prospettiva è stata del tutto rovesciata** perché, ad una situazione di generale incapacità (o semi incapacità) del soggetto, in conseguenza dei provvedimenti di

interdizione o inabilitazione, il nuovo istituto sostituisce una situazione di generale capacità di agire del beneficiario, salvo che per gli atti espressamente eccettuati dal decreto del giudice tutelare.

L'intervento dell'amministratore di sostegno, e la limitazione delle facoltà del beneficiario, vengono così calibrate secondo le necessità di quest'ultimo dal Giudice tutelare.

La limitazione di capacità, come sopra accennato, riguarda solo gli atti specificamente indicati dal giudice tutelare. Il beneficiario conserva, infatti, la piena capacità di agire per il compimento degli

atti della vita quotidiana ed in generale per tutti gli atti non riservati alla competenza esclusiva o alla assistenza dell'amministrazione di sostegno.

Com'è la procedura per l'amministrazione di sostegno?

Il procedimento è snello ed informale: **la nomina dell'amministratore è effettuata, infatti, entro sessanta giorni dalla richiesta**, dal Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario e la decisione viene assunta in contraddittorio, tenendo conto degli interessi della persona, dei suoi bisogni e delle sue richieste.

Il Giudice Tutelare individua (e trasferisce nel decreto di nomina) la durata e l'oggetto dell'incarico, gli atti di competenza del beneficiario, quelli in cui il beneficiario necessita dell'assistenza

dell'amministratore di sostegno e quelli che quest'ultimo deve compiere in nome e per conto del beneficiario, i limiti di spesa e le altre condizioni che l'ADS è tenuto a rispettare.

Il Giudice Tutelare può anche adottare provvedimenti d'urgenza e modificare i provvedimenti precedentemente emessi; se ricorrono gravi motivi può anche disattendere l'indicazione

sull'amministratore svolta dal beneficiario.

IL BENEFICIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Beneficiaria dell'amministrazione di sostegno è *“La persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di*

provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”. (art. 404 cod. civ.)

I presupposti che consentono l'applicazione della misura protettiva sono dunque:

- l'infermità ,
- la menomazione fisica, la menomazione psichica che determinino un'impossibilità parziale o

totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi.

Il testo pubblicato in G.U. si è discostato dalla proposta di legge approvata dal Senato che indicava anche l'età avanzata come presupposto per la nomina dell'ADS qualora fosse tale da determinare l'incapacità di provvedere adeguatamente alla cura della propria persona e dei propri interessi.

Il legislatore, nel testo definitivo, pare aver voluto eliminare il riferimento all'età avanzata per evitare che si possa determinare una situazione in cui all'anzianità sia automaticamente ricondotta

l'impossibilità di curare i propri interessi. Infatti, la terza età non comporta necessariamente una menomazione della capacità del soggetto ma soltanto un'analisi delle funzioni psico - fisiche ed

intellettive proprie del disabile possono giustificare un intervento a suo favore.

Chi può presentare la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno?

Legittimati a richiedere l'applicazione dell'amministrazione di sostegno sono lo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti

entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, il tutore, il curatore, il pubblico ministero ed i servizi sanitari e sociali pubblici e privati. L'art. 406 del codice civile recita, infatti:

"Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati

nel l'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

In quest'ultimo caso, (fornirne notizia al pubblico ministero) si tratta di una segnalazione da parte dei servizi e non della presentazione di un ricorso. Il procedimento di nomina dell'ADS, in questo caso, non si attiva immediatamente, ma si avvierà solo su impulso del pubblico ministero allorché quest'ultimo ritenga opportuno procedere in base ai dati forniti dai servizi.

Qual è l'organo competente a nominare l'amministratore di sostegno?

Competente per la nomina dell'amministratore di sostegno e per lo svolgimento di amministrazioni di sostegno, tutele e curatele è il **Giudice Tutelare**.

V'è da notare che il procedimento che si conclude con la nomina dell'amministratore di sostegno è un procedimento non contenzioso: l'iter si presenta più snello e non viene pronunciata una sentenza contro la persona per cui è richiesta la nomina dell'A.D.S..

Il Giudice Tutelare ha funzioni direttive, deliberative e di controllo mentre la responsabilità della gestione spetta all'amministratore.

Quali sono i parametri per la scelta dell'Amministrazione di sostegno?

La scelta dell'amministratore di sostegno - che può essere sia una persona fisica che una persona giuridica - ha come riferimento

imprescindibile la cura degli interessi del beneficiario, tenendo

conto non solo della conservazione del suo patrimonio ma, e soprattutto, della concreta realizzazione della sua persona.

I criteri sono rilevabili dall'art. 408 cod. civ.: *“La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.*

L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In

mananza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.

Nella scelta, il Giudice Tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.”

Si prevede che lo stesso beneficiario possa designare, con determinate forme, l'amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità.

Il potere di designazione sembra essere limitato all'indicazione della persona prescelta, ma deve ritenersi che l'interessato possa indicare anche i criteri guida che l'Amministratore di Sostegno deve

seguire nel compimento di alcune scelte importanti. Ovviamente sarà poi il Giudice a controllare tali direttive potendo ritenerle non conformi alla legge o agli interessi dell'infermo. Solo in mancanza di designazione, o in presenza di gravi motivi il Giudice Tutelare potrà nominare un amministratore diverso seguendo, nella scelta, l'ordine di cui l° comma dell'art. 408 sopra esposto.

Il Giudice Tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, può chiamare all'incarico altra persona idonea (diversa dalle persone espressamente indicate nel l° comma) o uno dei soggetti di cui al

titolo II, libro primo del codice civile (ad esempio: associazioni, fondazioni,...) (art. 408, co. 4°).

Chi non può svolgere l'incarico di amministratore di sostegno?

L'art. 408 del codice civile stabilisce che *“Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario”.*

Ne deriva che l'ufficio di amministratore è tassativamente incompatibile con le funzioni svolte dagli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario (l'art. 354 prevede, invece, la possibilità che il Giudice Tutelare possa deferire la tutela ad un ente assistenziale o «all'ospizio in cui è ricoverato il minore»).

È infatti evidente il sorgere di un possibile conflitto di interessi.

Quali sono gli effetti dell'amministrazione di sostegno sul beneficiario e i poteri dell'ADS?

Gli effetti dell'amministrazione di sostegno, e conseguentemente i poteri dell'amministratore, si ricavano dal contenuto del decreto di nomina e da successive modifiche del contenuto del medesimo o da distinte autorizzazioni del Giudice Tutelare.

L'amministratore di sostegno può avere poteri di **assistenza** del beneficiario o agire in sua **sostituzione**.

In ragione dell'art. 409 cod. civ., infatti, *"Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana"*.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno, pertanto, è pienamente capace nell'esercizio dei suoi diritti per tutti gli atti di natura personale e, per la gran parte di quelli di natura Patrimoniale. La sua capacità viene limitata solo nella misura in cui il Giudice abbia ritenuto opportuno farlo stabilendo nel decreto che alcuni atti debbano essere compiuti con l'assistenza dell'amministratore.

Quali sono i doveri dell'amministratore di sostegno?

I doveri sono cristallizzati nell'art. 410 del codice civile: *"Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario."*

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L'amministratore di sostegno non e' tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico e' rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti".

La norma si ricollega all'art. 408, 1° co. e costituisce un valido esempio di cosa si debba intendere per «rispetto della dignità della persona» segnando il passaggio dalle forme di tutela della famiglia

e del patrimonio a quelle di protezione della persona inferma di mente. L'amministratore è tenuto periodicamente sia a rendere conto dello svolgimento della propria attività di sostegno, sia ad aggiornare il Giudice sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Quando cessa o può essere sostituito l'amministrazione di sostegno?

L'art. 413 c.c. stabilisce che: *"Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i*

presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L'istanza e' comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori".

Sono efficaci i lasciti testamentari in favore dell'ADS?

Art. 411 c.c. *"...Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario,*

ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente."

IL PROCEDIMENTO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

La nomina viene richiesta presentando un ricorso al Giudice Tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio che, ai sensi dell'art. 407 cod. civ., deve contenere le seguenti

indicazioni:

- le generalità del beneficiario e la sua dimora abituale;

- le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno;
- il nominativo e domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge del beneficiario, dei discendenti e degli ascendenti del beneficiario, dei fratelli del beneficiario e dei conviventi del beneficiario ed ogni altro dato che possa rappresentare al Giudice Tutelare la reale situazione di vita del beneficiario.

Andrà descritto, ad esempio, il tipo di infermità o di menomazione fisica o psichica del beneficiario, la sua realtà familiare, il contesto sociale in cui vive, la situazione lavorativa, le sue capacità e le sue

attitudini, la sua interazione con i servizi sociali, la designazione del possibile amministratore di sostegno e le ragioni che sostengono tale scelta, le motivazioni della richiesta di nomina di

amministratore di sostegno; l'espressa individuazione degli atti che l'amministratore di sostegno dovrà compiere sia in affiancamento del beneficiario che in sua sostituzione; l'eventuale richiesta di

autorizzazione di atti straordinari urgenti in tutela del beneficiario.

Ogni qual volta non vi sia conflittualità nella richiesta o la nomina abbia a svolgere una semplice attività di cosiddetta ordinaria amministrazione si potrà soprassedere al patrocinio di un legale, necessario invece in tutti gli altri casi.

Ogni qual volta sia necessaria l'assistenza di un avvocato per presentare il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, sussistendone i requisiti reddituali, si può sempre essere assistiti gratuitamente con il Patrocinio a spese dello Stato.

Il Giudice tutelare, letto il ricorso, fissa con decreto la data dell'udienza in cui deve, ai sensi dell'art. 407 Cod. Civ., sentire personalmente la persona da sottoporre ad amministrazione *"e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa"*.

Il decreto, oltre a contenere la fissazione della data dell'udienza, normalmente ordina la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al beneficiario, ai parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo grado. La notifica può essere onerata, a seconda della prassi corrente nel Tribunale di competenza, alla parte richiedente la nomina, oppure alla cancelleria del medesimo Tribunale.

Il Giudice, sentito il nominando beneficiario in udienza (presso il Tribunale o presso la sua dimora se non deambulante), assunte le necessarie informazioni e discrezionalmente sentiti i soggetti di cui

all'art. 406 Cod. Civ. (coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutore, curatore), decide se accogliere o meno il ricorso pronunciandosi con un decreto espressamente motivato, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di nomina di A.D.S..

Il Giudice Tutelare può ordinare, anche autonomamente e senza richiesta di parte, tutti gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori che ritiene utili ai fini della sua pronuncia sulla richiesta di A.D.S..

Il Giudice Tutelare (ai sensi dell'art. 44 disp. att. Cod. Civ.) può convocare in ogni momento l'amministratore di sostegno per avere informazioni e chiarimenti sulla gestione e fornire istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario.

Il Giudice Tutelare può rigettare, con decreto motivato, la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno rimettendo il fascicolo al Pubblico Ministero per la promozione del giudizio di interdizione

inabilitazione.

Cosa ci deve essere nel Decreto di Nomina dell'amministratore di sostegno?

Nel decreto di nomina sono riportate:

- a) le generalità del beneficiario e dell'amministratore di sostegno;
- b) la durata dell'incarico, che può essere a tempo determinato, ma anche anche a tempo indeterminato.
- c) l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- d) gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- c) gli eventuali atti urgenti da compiere da parte dell'amministratore di sostegno;
- e) i limiti di spesa di cui l'amministratore di sostegno può disporre prelevando somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- f) la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al Giudice Tutelare in merito all'attività svolta ed alle condizioni di vita del beneficiario.

Il Giudice Tutelare può assumere provvedimenti urgenti?

A mente dell'art. 405 c.c.: *"Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta anche d'ufficio provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e*

l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere".

Quali sono i costi del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno?

Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato e dalle spese di registrazione degli atti; al momento del deposito del ricorso presso la cancelleria del Giudice tutelare occorre solo

applicare una marca da bollo € 8,00 mentre non è dovuto il pagamento del contributo unificato.

Nella maggioranza dei tribunali italiani è ritenuta da assoggettare all'imposta di bollo la richiesta di copie di atti relativi alla procedura.

Se pur in assenza di obbligatorietà nel procedere alla suddetta nomina, si rende noto che

in presenza di deterioramento cognitivo grave che renda l'ospite "persona in stato di incapacità naturale", o in caso di evento acuto che ne riduca o obnubili il sensorio, l'unica forma di tutela è rappresentata dalla presenza di un amministratore di sostegno.

A protezione dei diritti della persona si invitano quindi

i familiari a prendere atto della presente e a considerare l'eventuale procedura di nomina

Cesano, ...

Firma per ricevuta